



**PERSONALE DEL COMPARTO
PREINTESA RELATIVA A DESTINAZIONE DELLE DISPONIBILITA' A CONSUNTIVO
FONDI ANNO 2025**

Rappresentanze Sindacali personale del Comparto:

SIGLA

CISL FP F.TO

NURSIND F.TO

NURSING UP F.TO

RSU F.TO

Delegazione di parte pubblica

1

Direttore S.C. Gestione Sviluppo Risorse Umane F.TO

Direttore DAPSS F.TO

In data 11/05/2026, la delegazione trattante di parte pubblica dell'ASST di Mantova e la delegazione di parte sindacale per il personale del Comparto, dopo confronto tenuto in data 21/04/2026 rilasciano il presente verbale.

CONSIDERATO che:

-nell'intesa relativa alla costituzione e destinazione a preventivo fondi contrattuali anno 2025 (sottoscritta il 04/02/2025) le parti hanno concordato di finalizzare, nell'ambito del fondo di cui all'art. 103 CCNL 02/11/2022 (fondo premialità e condizioni di lavoro), l'importo pari ad euro 3.818.899 a sostegno dei trattamenti economici correlati alla performance (organizzativa e individuale);

-a finanziamento della performance annuale, le parti, nel corso degli anni, hanno mantenuto la prassi di integrare l'importo indicato nell'accordo preventivo di destinazione fondi con ulteriori risorse presenti a consuntivo, in quanto non utilizzate nella gestione dei due fondi contrattuali, e alla luce delle integrazioni dei fondi previste dalla disciplina vigente in materia;

-a titolo esemplificativo per l'anno 2024 sono state destinate a consuntivo per la medesima finalità euro 4.917.198, a fronte di un importo a preventivo determinato in euro 4.104.206;

RICORDATO che in forza di accordo interaziendale ATS VAL PADANA/ASST Cremona Crema e Mantova ai dipendenti del Dipartimento Cure Primarie della ATS VAL PADANA trasferiti alle ASST è garantito fino al 2026 il mantenimento, quale base ipotetica del premio di produttività, la quota riconosciuta da ATS nell'anno, e che l'effettiva corresponsione avverrà in proporzione all'obiettivo raggiunto;

TENUTO CONTO:

-delle disposizioni del sopravvenuto CCNL 27/10/2025 (art. 63, c. 2, e art. 64, c. 2) che dispongono l'incremento a decorrere dal 01/01/2024 della parte stabile dei fondi di cui agli artt. 102 e 103 del CCNL 02/11/2022, e che quota parte di tali incrementi sono stati assorbiti dall'applicazione vincolata a finanziamento degli istituti contrattuali già liquidati nel corso del 2025 (valore del lavoro straordinario);

-dell'incremento del fondo premialità e condizioni di lavoro disposto dall'art. 64, comma 4 del CCNL cit., da destinare, in attuazione e con la decorrenza indicata dall'art. 1, comma 121 della L. 207/2024, prioritariamente all'elevazione delle indennità di turno notturno;

-del finanziamento aggiuntivo assegnato dalla Regione per la liquidazione della indennità di pronto soccorso di cui all'art. 107 comma 4 CCNL 02/11/2022 (art. 1, comma 293, L. 234/2021);

-dell'incremento dei fondi assegnato da Regione in corrispondenza di assunzioni aggiuntive (stabili e variabili) in coerenza con le Linee guida regionali in materia;

PRESO ATTO delle risorse residuali disponibili nei fondi anno 2025, alla data dell'attuale verbale, come da allegato prospetto;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni del CCNL 02/11/2022:

✓ **art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie:**

- **comma 5:** Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:

a. i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo all'interno di ciascuno dei due fondi di cui agli artt. 102 (Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali) e 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro);

l. l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità, dell'indennità per il turno notturno con onere a carico del Fondo di cui all'art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e dell'indennità e destinatari di cui all'art. 107 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi);

✓ **art. 103 Fondo premialità e condizioni di lavoro:**

-**comma 9:** Le risorse del Fondo di cui al presente articolo sono annualmente destinate a:

a) compensi di lavoro straordinario di cui all'art. 47 (Lavoro straordinario);



b) indennità correlate alle condizioni di lavoro di cui al TITOLO X - CAPO III con esclusione delle indennità di cui agli artt. 104 (Indennità di specificità infermieristica) e 105 (Indennità tutela del malato e promozione della salute);

c) premi correlati alla performance organizzativa o individuale ai quali è comunque destinato, in sede di contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9 comma 5 lettera a) (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie), un importo non inferiore al 70% delle risorse destinate ai medesimi premi nell'anno 2022;

d) misure di welfare integrativo in favore del personale secondo la disciplina di cui all'art. 89 (Welfare integrativo);

e) trattamenti economici previsti da specifiche disposizioni di legge a valere esclusivamente sulle risorse di cui al comma 5, lett. d).

- **comma 10:** Alle risorse del fondo premialità e condizioni di lavoro sono altresì sommate (...) eventuali risorse residue del Fondo incarichi, progressioni economiche e indennità professionali relative all'anno in corso, con prioritaria destinazione alle voci di cui al comma 9, lett. a), b);

RICHIAMATE altresì le seguenti disposizioni del CCNL 27/10/2025:

✓ **Art. 64 Fondo premialità e condizioni di lavoro**

- 4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 121 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024 (Legge di bilancio 2025), con la decorrenza ivi indicata, le disponibilità del presente Fondo sono ulteriormente incrementabili, a valere su risorse variabili a carico dei bilanci delle aziende o degli enti, di un importo non superiore a Euro 71,79 annui pro-capite, applicati alle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio al 31/12/2021 da destinare, prioritariamente all'elevazione, prevista dall'art. 9, comma 5, lett. k), dell'indennità di turno notturno di cui all'art. 67, comma 3;

✓ **Art. 9 Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie**

- 5. Sono oggetto di contrattazione integrativa aziendale:

k. l'eventuale elevazione dell'indennità di pronta disponibilità, dell'indennità per il turno notturno e dell'indennità di servizio festivo con onere a carico del Fondo di cui all'art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro) e dell'indennità e destinatari di cui all'art. 68, comma 3 (Indennità per l'operatività in particolari UO/Servizi);

✓ **Art. 67 Indennità di turno, di servizio notturno e festivo**

1. L'indennità di cui al presente articolo è finalizzata a riconoscere il disagio del personale derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro. 2. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità: - è corrisposta anche al personale che opera su un solo turno; - non è corrisposta al personale esentato dal medico competente dall'effettuazione dei turni; - non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata. 3. Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa. 4. Per il servizio prestato in giorno festivo compete un'indennità oraria pari a euro 2,55 lorde.

6. Le indennità di cui al presente articolo sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di cui all'art. 64 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).

RINVIATO per quanto concerne l'elevazione del valore delle indennità ai criteri generali di riconoscimento già adottati in precedenti accordi, rispettivamente per l'indennità di pronta disponibilità e indennità di turno notturno, nelle precedenti intese del 10/11/2023 (riferita ai fondi anno 2022) e 02/12/2025 (riferita ai fondi anno 2024);

CONDIVISO di assegnare alle risorse disponibili le destinazioni indicate nell'allegato prospetto, dando atto che con tali determinazioni le parti hanno disposto l'utilizzo integrale dei fondi anno 2025;



TANTO PREMESSO

le parti danno atto di avere, con le determinazioni sopra riportate, concordato la destinazione integrale delle risorse presenti nei fondi contrattuali anno 2025, comprensivi degli incrementi derivanti dall'applicazione del CCNL 27/10/2025, come rappresentato nell'allegato prospetto.

| PERSONALE DEL COMPARTO - Disponibilità fondi contrattuali anno 2025 | |
|--|----------------------|
| FONDO ART. 102 - INCARICHI, PROGR. ECONOMICHE, INDENNITA' PROF.LI | |
| | 13.476.626,47 |
| LIQUIDATO AL 31/12/2025 | |
| | 11.582.260,41 |
| RESIDUO ART. 102 | 1.894.366,06 |
| FONDO 103 - PREMIALITA' E CONDIZIONI LAVORO | |
| | 12.538.751,99 |
| di cui incremento art. 64, c. 4 CCNL 27/10/2025 | 238.199,22 |
| LIQUIDATO AL 31/12/2025 | |
| | 8.219.318,50 |
| RESIDUO ART. 103 | 4.319.433,49 |
| TOTALE FONDI 2025 | 26.015.378,46 |
| TOTALE PAGATO AL 31/12/2025 | 19.801.578,91 |
| RESIDUO | 6.213.799,55 |
| IMPORTI NON LIQUIDABILI | |
| Risparmio malattie | 3.217,88 |
| RESIDUO LIQUIDABILE | 6.210.581,67 |
| DESTINAZIONI | |
| Performance 2025 | 5.310.581,67 |
| Straordinario anno 2025 | 300.000,00 |
| Incremento indennità notturno anno 2025 (art. 64 comma 4) | 300.000,00 |
| Elevazione indennità di pronta disponibilità | 300.000,00 |
| | 6.210.581,67 |